



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

*Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di: “Restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei – Torre di Mercurio” - CIG: 8279502D2E - - CUP: C62C15000100006*

**Fondi:** I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei - Impegno n. 121/2019.

**Importo contrattuale:** € 621.628,35 (seicentoventunomilaseicentoventotto/35), oltre IVA;

**Durata del contratto:** giorni 308 (trecentotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

\* \* \*

L'anno 2021, il giorno quindici del mese di giugno, presso gli uffici del Parco Archeologico di Pompei, alla via Plinio 26 – 80054 POMPEI viene stipulato il presente contratto tra:

**da una parte,**

il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “Stazione appaltante” e, unitamente all'Appaltatore, “Parti”);

**dall'altra,**

il Sig. De Feo Antonio, nato a S. Giorgio del Sannio (BN), il 18.04.1960, (C.F. DFENTN60D18H894R) residente alla Via Clelia 61, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "DE FEO ANTONIO" (P.I. 08082080584), con sede legale in 00181 Roma – via Eurialo, 72 (di seguito, per brevità anche denominato "Appaltatore" e, unitamente alla Stazione appaltante, "Parti");

\* \* \*

**Visto** il Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017 n. 154, recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**vista** la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora, MIC) ed Invitalia s.p.a., in qualità di Centrale di committenza del MIC per l'attivazione di quest'ultima, quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 37 e dell'art. 38 comma 1, del dl.gs. n. 50/16 e *ss.mm.ii.* (di seguito, Codice);

**Si premette quanto segue:**

- con "atto di validazione" del 02.02.2018, successivamente integrato in data 02.04.2020 (prot. n. 51917 del 06/04/2020), a firma dell'arch. Arianna Spinosa è stato approvato il progetto definitivo, c.d. "per i beni culturali", per i lavori di "RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE SETTENTRIONALE DELLE FORTIFICAZIONI DI POMPEI – TORRE DI MERCURIO";

- con atto di conferimento prot. n. 3859 del 21.03.2018 veniva nominato R.U.P. dell'intervento l'arch. Arianna Spinosa, Funzionario architetto del Parco archeologico di Pompei, in sostituzione dell'arch. Gianluca Vitagliano giusto incarico prot. n. 2475 del 20.02.2018;

- con Determina a contrarre prot. n. 7049-I del 10.06.2019, la Stazione Appaltante ha autorizzato, per il tramite della società Invitalia s.p.a., “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (di seguito, “Invitalia”), attivata nelle sue funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2 del D.L. n. 01/2012 (convertito dall’art. 1 della L. n. 27/2012) ed avvalendosi della Piattaforma di e-procurement di quest’ultima, l’indizione di una procedura aperta ex art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. (di seguito, per brevità Codice) per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE SETTENTRIONALE DELLE FORTIFICAZIONI DI POMPEI – TORRE DI MERCURIO”; per un importo dei lavori da appaltare di euro 900.000,00, di cui euro 831.456,55 per lavori soggetti a ribasso ed euro 68.543,45. per costi della sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso;

- la procedura di gara per l’affidamento dei lavori è stata avviata mediante pubblicazione del bando di gara sulla GURI n. 47 V Serie Speciale dei Contratti pubblici del 24/04/2020 e sulla GUUE n. 189901-2020-IT del 24/04/2020, su un quotidiano a tiratura nazionale: Il Sole 24 Ore del 29/04/2020 e su un quotidiano a tiratura regionale: la Repubblica ed. Napoli del 29/04/2020;

- per l’aggiudicazione dell’appalto è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice;

- nel termine ultimo di scadenza delle offerte fissato per la data del 16.06.2020, alle ore 12:00, pervenivano n. 17 (diciassette) offerte;

- con determina n. 177/2020 prot. n. 124985 del 7.08.2020 si è provveduto alla nomina ed alla costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, nonché alla eventuale valutazione, in supporto al Responsabile del procedimento di Invitalia, della

congruità delle offerte ex art. 97 del Codice;

– all’esito delle operazioni di gara, l’impresa DE FEO ANTONIO è risultata prima in graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di 61,85 punti, di cui 52,56 per l’offerta tecnica e 9,29 punti per l’offerta economica ed avendo offerto un prezzo pari a € 553.084,90, corrispondente a un ribasso del 33,47999%, sull’importo a base d’asta di € 831.456,55, ritenuto congruo, oltre € 68.543,45 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 621.628,35, oltre IVA;

- i lavori sono stati aggiudicati con provvedimento Invitalia prot. n. 150681 del 07.10.2020 all’impresa De Feo Antonio;

- l’Avviso di appalto aggiudicato è stato pubblicato sulla GURI n. 38 V Serie Speciale del 02.04.2021 e sulla GUUE n. 132499-2021-IT del 17.03.2021, su un quotidiano a tiratura nazionale: Il Sole 24 Ore del 09/04/2021 e su uno a tiratura regionale: la Repubblica ed. Napoli in data 09/04/2021;

– sono state avviate e completate dalla Centrale di committenza le informazioni antimafia ai sensi degli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 e *ss.mm.ii.* ai fini della verifica dell’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto;

- sono state disposte le verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario ed è stata accertata l’assenza a carico del medesimo di motivi ostativi a contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 80 del Codice;

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore ha costituito e depositato presso la Stazione appaltante:

a. Polizza fideiussoria definitiva n. VH023164/DE rilasciata in data 17/03/2021

dalla Società VHV Allgemeine Versicherung AG - Via VHV-Platz 1 – Cap

30177 Hannover per un importo di € 116.766,62

(centosedicimilasettecentosessantasei/62), secondo quanto previsto nel

disciplinare di gara e nell'articolo 103 del Codice;

b. polizza di assicurazione numero 406820983 rilasciata in data 02.04.2021 dalla

Società AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Assicurazioni Quirinale SRL Codice

Agenzia 005838 per un massimale, per sinistro, di euro 500.000,00.

Tutto, quanto premesso, le Parti *ut supra* costituite e rappresentate, convengono e

stipulano quanto segue:

**articolo. 1 Premesse**

**1.1.** Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente

allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso:

a) Bando e disciplinare di gara;

b) Capitolato Speciale d'appalto;

c) Tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo per beni culturali;

d) Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario, composta da 29 pagine:

Criterio A: Idoneità tecnica e modalità organizzative per la gestione della

commessa e del cantiere; Criterio B: Modalità operative per l'esecuzione dei

lavori; Criterio C: Modalità operative per documentazione dei lavori e

divulgazione.

e) Garanzia definitiva;

f) Polizza assicurativa;

**1.2.** In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel

presente contratto e nei documenti sopraindicati, vale l'interpretazione più

favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, come definito ai

sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

**1.3** l'Appaltatore rimborserà alla Stazione appaltante la somma di € 7.512,00 comprensivo di IVA (settemilacentonovantadue/54), così come previsto dal Decreto M.I.T. del 02.12.2016 artt. 3 e 4, da quest'ultima sostenuta per le spese di pubblicazione, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

**1.4.** Il presente appalto non è soggetto alle prescrizioni disposte dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 05.04.2012 ed al Protocollo operativo sottoscritto in data 06.02.2013 in quanto finanziato con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei, per cui trova applicazione il protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007.

#### ***Articolo 2 – Oggetto del contratto***

**2.1** La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei lavori qui di seguito indicati:  
*“Restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei – Torre di Mercurio”;*

**2.2** Il contratto è stipulato a “misura” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 148 commi 1 e 6 del Codice;

**2.3** L'intervento consiste, in sintesi, nell'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- OG2 -*Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;*
- OS-2A - *Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e dei beni mobili di interesse storico, artistico archeologico ed etnoantropologico* Opere di restauro murature;
- OS25 - *Scavi Archeologici;*

**2.4** Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le

provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei lavori di "Restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei – Torre di Mercurio", dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta visione e conoscenza;

**2.5** La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati al punto 2.3.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e alle vigenti disposizioni del Codice e della normativa vigente.

### **Articolo 3 - Importo contrattuale**

**3.1** L'importo contrattuale ammonta ad € 621.628,35 (seicentoventunomilaseicentoventotto/35) oltre IVA, così distinto:

i) € 553.084,90 (cinquecentocinquantatremilaottantaquattro/90), oltre IVA per lavori e forniture (comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali pari ad € 11.000,00 e dei costi della manodopera pari ad € 376.320,00);

ii) € 68.543,45 (sessantottomilacinquecentoquarantatre/45), oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

**3.2** L'Importo contrattuale è al netto dell'IVA;

**3.3** Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis e dell'art. 148 commi 1 e 6 del Codice, così come specificato all'art. 8 del Disciplinare di gara.

**3.4** Per i lavori a misura, previsti in € 553.084,90, oltre IVA, l'elenco prezzi unitari fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di

prestazione.

***Articolo 4 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto***

**4.1** L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

**4.2** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, con la massima diligenza e con elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Capitolato Speciale d'appalto da intendere integralmente riportato e trascritto nel presente Contratto, i lavori oggetto del presente contratto nonché tutte le prestazioni e le forniture ad essi complementari, anche ove non espressamente indicate;

**4.3** Il RUP della Stazione Appaltante ha accertato che l'affidamento ha ad oggetto l'esecuzione delle opere sulla base di un progetto definitivo c.d. "per beni culturali" e potrà, pertanto, essere necessario prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, ai sensi dell'art. 147, comma 5, del Codice, anche in riferimento al contenuto dell' "Art.7-bis - Interventi di completamento in corso d'opera. Progettazione esecutiva di dettaglio in corso d'opera" del Capitolato Speciale di Appalto;

***Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del***



*cantiere*

**5.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale di cui al D.M.

145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio

nel Comune di Roma alla Via Eurialo, 72 – 00181 ROMA.

PEC: defeoantonio@pec.edilcassadellazio.it

**5.2** Al domicilio suindicato saranno inviate tutte le comunicazioni, gli atti e i

documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi

che ne costituiscono oggetto;

**5.3** Nei casi in cui l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, questi deve

rispettare i dettami di cui all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**5.4** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'Appaltatore all'Ente Appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni

responsabilità;

**Articolo 6 - Corrispettivo. Anticipazione. Obblighi specifici**

**dell'Appaltatore Modalità di pagamento. Cessione del contratto. Cessione**

**dei crediti.**

**6.1** Il Corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto

di Appalto, oneri fiscali esclusi, è di € 621.628,35

(seicentoventunomilaseicentoventotto/35), oltre IVA, di cui € 553.084,90

(cinquecentocinquantatremilaottantaquattro/90) oltre IVA per l'esecuzione dei

lavori e forniture e € 68.543,45 (sessantottomilacinquecentoquarantatre/45) oltre

IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, avendo l'Appaltatore

offerto in sede di gara un ribasso pari al 33,47999%, rispetto alla base d'asta;

Il pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, avverrà con le seguenti

modalità:

**6.2 Anticipazioni.** La corresponsione a titolo di anticipazione delle somme del presente Contratto è subordinata:

a. alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma esecutivo dettagliato dei lavori. La predetta garanzia, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del citato decreto legislativo.

b. all'acquisizione da parte del RUP:

- del verbale di consegna dei lavori debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;

- del verbale di concreto inizio dei lavori debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;

- della dichiarazione congiunta del D.L. e dell'Esecutore che i lavori procedono in piena conformità del programma dei lavori elaborato dall'Appaltatore, verificato e approvato dal D.L. e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**6.3 Pagamenti:** L'importo contrattuale sarà liquidato, previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/73, con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, l'importo del 20% sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'Appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e l'erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva;

- a titolo di acconto in corso d'opera, mediante emissione di S.A.L. e relativo certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, un importo non inferiore a 50.000,00 euro (leggesi euro cinquantamila/00).

**6.4 Il pagamento a saldo** dei lavori è regolato dall'art. 4.5 del Capitolato Speciale d'appalto.

**6.5** L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i lavori, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria;

**6.6** L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere

dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dei lavori per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

**6.7.** I pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, fatti salvi i casi di ritardo nell'erogazione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato.

**6.8** Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Impresa, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

**6.9** Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

**6.10** Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI).

Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA).

**6.11** La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui

all'articolo 3, comma 9, bis della Legge n. 136/2010.

#### **6.12 Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**6.13 Cessione dei crediti.** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice e della L. 21.02.1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

#### ***Articolo 7 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva***

**7.1** All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. VH023164/DE rilasciata in data 17/03/2021 dalla Società VHV Allgemeine Versicherung AG - Via VHV-Platz 1 – Cap 30177 Hannover per un importo di € 116.766,62 (centosedicimilasettecentosessantasei/62), contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**7.2** La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità e i tempi indicati dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**7.3** La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria,

parzialmente o totalmente, così come specificato nel citato art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

### **Articolo 8 – Subappalto.**

**8.1** Il contratto di appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

**8.2** L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare i lavori, come da dichiarazione resa nella documentazione in sede di gara, a pag. 9/29 del DGUE, entro il limite massimo indicato per le seguenti categorie:

- nei limiti del 30% per la categoria OG2 per le lavorazioni (opere provvisorie e/o noleggi, opere murarie, opere da falegname; opere da fabbro; opere da lattoniere; opere specialistiche e/o tecnologiche);

- nei limiti del 30% per la categoria OS2A;

- nei limiti del 100% per la categoria OS25;

L'Appaltatore, in caso di ricorso al subappalto, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante ed al Direttore dei lavori copia autentica del contratto concluso con l'impresa sub-appaltatrice, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto e con l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, unitamente al contratto di subappalto, trasmette alla Stazione Appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

**8.3.** L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione

Appaltante per la parte dei lavori oggetto di subappalto. La Stazione appaltante è

manlevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni

avanzate da terzi in conseguenza della prestazione concernente le lavorazioni

oggetto di subappalto.

**8.4** L'Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante

dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti,

anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di

ulteriore subappalto.

**8.5** L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e *ss.mm.ii.*,

nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia

dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

**8.6** Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo

105, comma 2 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima

dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse, copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

***Articolo 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione***

**9.1** L'Appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

**9.2** L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza di assicurazione numero 406820983 rilasciata in data 01/04/2021 dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia Assicurazioni Quirinale SRL Codice Agenzia 005838 per un massimale di euro 500.000,00.

***Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.***

**10.1** L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,



termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, seconda alinea periodo del D.lgs. 50/2016.

**10.2** L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del d.lgs. 50/16 e *ss.mm.ii.*

**10.3** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**10.4** L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**10.5** Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

**10.6** Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e dell'appalto;

d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;

e) ad organizzare una struttura operativa tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla documentazione di gara e nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Appaltatore nel programma esecutivo dettagliato dei lavori, dallo stesso redatto e verificato e approvato dal D.LL.;

f) ad eseguire le prestazioni conformemente alla documentazione di gara, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica e, in particolare, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica; con specifico riferimento alle migliorie presentate nell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CSA, parte amministrativa, l'Appaltatore si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, gli elaborati esecutivi cantierabili per tutto quanto previsto nell'offerta tecnica e relativo computo metrico estimativo a misura ai fini della necessaria approvazione, pena la risoluzione del contratto. In alternativa su specifica richiesta della Stazione

Appaltante, inoltrata tramite il RUP, l'Appaltatore si impegna sin d'ora all'eventuale non esecuzione di una o più migliori offerte in fase di gara, salvo la realizzazione di lavori variativi, previa valutazione economica di congruità operata in contraddittorio tra l'Appaltatore e il D.L.L. ritenuti utili per la migliore riuscita dell'intervento;

g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;

h) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### ***Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari***

**11.1** L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e *ss.mm.ii.* di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

**11.2** Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, del presente appalto e i seguenti dati:

Impresa DE FEO ANTONIO - UBI BANCA.

IBAN: IT 71 C 0311 10322 1000000091729

La persona delegata ad operare sul conto è soltanto: De Feo Antonio, nato a San Giorgio del Sannio (BN), il 18.04.1960 e residente in Via Clelia, 61 - 00181 Roma - C.F. DEFNTN60D18H894R.

**11.3** L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di

risoluzione del contratto.

**11.4** L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**11.5** Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno riportare obbligatoriamente il CIG e il CUP del presente contratto ai fini della tracciabilità.

***Articolo 12 - Adempimenti in materia antimafia***

**12.1** Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore è stata acquisita prepedeudicamente alla stipula del contratto la "Comunicazione Antimafia" e non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

**12.2** L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

**12.3** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**12.4** L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 231/2001 e *ss.mm.ii.*

### ***Articolo 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere***

**13.1** È presente presso la Stazione appaltante il piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

**13.2** L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

**13.3** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### ***Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti***

**14.1** L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti della stazione appaltante consegnanti all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà

esclusiva della Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei lavori.

#### **Articolo 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

**15.1** I lavori avranno inizio come previsto dall'art. 3.1 del Capitolato Speciale d'appalto.

**15.2** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 308 (trecentootto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

#### ***Articolo 16 - Penale per ritardi e premio di accelerazione***

**16.1** In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dall'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**16.2** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque, complessivamente, non superiore al 10% dell'importo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, pena la facoltà, per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

**16.3** La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione.

**16.4** Non è previsto premio di accelerazione

#### ***Articolo 17 - Sospensioni e ripresa dei lavori***

**17.1** È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della Direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**17.2** È sempre ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

**17.3** Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.4, commi 2 e 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.

**17.4** la Stazione Appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore.

**17.5.** In relazione a particolari comprovate difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento del cantiere, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, su preventiva richiesta dell'Appaltatore, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'intervento intrapreso.

**17.6** Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione, e redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto, i termini di esecuzione dell'incarico saranno aggiornati anche nel caso di prestazioni aggiuntive.

#### ***Articolo 18 - Contabilizzazione dei lavori***

**18.1.** La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.

**18.2.** Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure, in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

18.3 per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni; gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

***Articolo 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore***

**19.1** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal Codice e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri derivanti dall'art. 12.1 e 12.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

**19.2** L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

***Articolo 20 - Variazioni al progetto e al corrispettivo***

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

**20.1.** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del Contratto;

**20.2** I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lo stesso vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n.50/2016 e *ss.mm.ii.*

***articolo 21 - Invariabilità del corrispettivo e lavori eventuali non previsti***

**21.1** Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile se non nei limiti indicati dal successivo



comma 3;

**21.2** Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante da cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

**21.3** Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

**21.4** Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**21.5** I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.* Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione

appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**21.6** Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante cui il RUP dipende.

**21.7** Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

**21.8** Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

**21.9** I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

## ***Articolo 22 - Pagamenti***

22.1 La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

22.2 All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia (0,50%), un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da cui sarà decurtata, *pro quota*, l'anticipazione suddetta.

22.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

22.4 Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

22.5 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato entro 120 giorni (90+30) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

22.6 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la D.L., a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritengo necessario.

22.7 in ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

### ***Articolo 23 - Ritardo nei pagamenti***

23.1 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali o moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23.2 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

#### ***Articolo 24 – Recesso e Risoluzione del contratto***

**24.1** La stazione appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni momento, con un preavviso, a mezzo PEC, di almeno 20 giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell'art. 109 comma 1 del codice.

**24.2** La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 10.4 del Capitolato Speciale di Appalto.

**24.3** Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### ***Articolo 25 - Collaudo e manutenzione***

**25.1** Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 11.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**25.2** Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

**25.3** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del precitato certificato che ha carattere provvisorio.

**25.4** Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio dell'Amministrazione

protrattosi per due mesi, oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

**25.5** Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

**25.6** L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ***Articolo 26 - Controversie***

**26.1** Qualora il Responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo compreso tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista dall'art. 205 del Codice e richiamata all'art. 10.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**26.2** Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto al punto 26.3. del contratto.

**26.3** Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale e la competenza per la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale di Torre Annunziata (NA).

#### ***Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari***

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

***Articolo 28 – Protocollo di legalità***

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 5/11/2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. L'Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco Archeologico di Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavoro simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; l'Appaltatore si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

***Articolo 29 - Documenti contrattuali***

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- bando e disciplinare di gara;
- Capitolato speciale di appalto;
- Progetto definitivo;

- Cronoprogramma di cui all'art. 3.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- Elaborati progettuali;

- Domanda di partecipazione alla gara e suoi allegati;

- Offerta economica;

- Offerta tecnica;

- Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.lgs.

81/2008 e ss.mm.ii.;

– Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), D.lgs.

81/2008 e s.m. e i.;

– Polizza assicurativa;

- Cauzione definitiva;

### ***Articolo 30 - Spese di contratto e trattamento fiscale***

**30.1** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore che dichiara di accettarle;

**30.2** Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 13.

### ***Articolo 31 – Trattamento dei dati personali.***

**31.1** Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

**31.2** Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il presente contratto consta di n. 33 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice..

*Letto, approvato e sottoscritto digitalmente*

PER L'APPALTATORE

IMPRESA DE FEO ANTONIO

Il Legale Rappresentante

De Feo Antonio

LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel

Sottoscrizione clausole vessatorie

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

Articolo 6 - Corrispettivo. Anticipazione. Modalità di pagamento.

Articolo 8 – Subappalto.



Articolo 9 –Responsabilità verso terzi e assicurazione

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Articolo 16 - Penale per ritardi.

Articolo 18 - Contabilizzazione dei lavori

Articolo 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Articolo 24 - Risoluzione del contratto

Articolo 26 - Controversie

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Articolo 28 – Protocollo di legalità

Articolo 29 - Documenti contrattuali

Articolo 30 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali.

PER L'APPALTATORE

IMPRESA DE FEO ANTONIO

Il Legale Rappresentante

De Feo Antonio

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Johannes Zuchriegel